

la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dell'armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare ed accelerare la ricostruzione;

Visto il Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Dipartimento della protezione civile, dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria;

Considerato quanto convenuto in Cabina di coordinamento sisma 2016 del 19 maggio 2022 circa l'introduzione e la tempistica dei nuovi termini;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 127 del 1° giugno 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 recante la modifica del termine previsto dall'art. 2, comma 1 dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016;

Ravvisata la necessità, in ragione di quanto ulteriormente emerso dal confronto con i territori e con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, al fine di agevolare la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, di unificare i termini previsti per le dichiarazioni per il mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di contributo per la ricostruzione;

Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga del termine previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022

1. Per le ragioni di cui in premessa, al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 899 del 23 giugno 2022, le parole «15 settembre 2022» sono sostituite dalle parole «15 ottobre 2022».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A05241

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO 19 luglio 2022.

Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2022.

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed, in particolare, l'art. 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2021 con il quale è stato conferito al Ministro, prof.ssa Elena Bonetti, l'incarico per le pari opportunità e la famiglia;

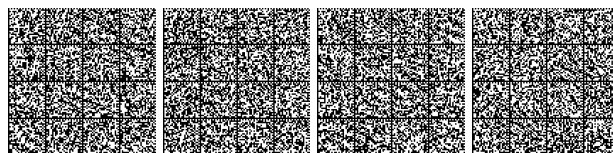
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunità e famiglia;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per le politiche della famiglia»;

Visto l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

Visto in particolare il sopra citato comma 1252, che stabilisce le modalità di riparto del suddetto fondo;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e in particolare l'art. 3, concer-



nente riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

Vista la direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, dal quale risulta che per l'anno finanziario 2022, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia è pari ad euro 100.887.314,00;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2021, n. 310;

Preso atto della riduzione delle risorse pari ad euro 5.006.686,00 sul capitolo di spesa 858 «Fondo per le politiche della famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022, effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti in data 17 maggio 2022, n. 1276, che ha destinato alle finalità di cui all'art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma complessiva di euro 1.830.000,00;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante «Misure per favorire benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa», il quale prevede una riduzione di risorse pari ad euro 50.000.000,00, a valere sul fondo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Considerato, pertanto, che le risorse del «Fondo per le politiche della famiglia» da ripartire ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della legge n. 296 del 2006, ammontano ad euro 44.050.628,00;

Vista la delibera della Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, del 28 giugno 2019, n. 12/2019/G, relativa alla gestione del Fondo per le politiche della famiglia (2012-2018);

Considerato che occorre procedere alla individuazione delle finalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2022, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

Considerato, altresì, che occorre stabilire le modalità di ripartizione tra le regioni della quota spettante alle stesse, mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5

della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista l'intesa sancita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta della Conferenza unificata tenutasi in data 6 luglio 2022 (repertorio atti n. 113/CU);

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2022, ammontanti complessivamente ad euro 44.050.628,00, sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:

1. risorse destinate ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale: euro 14.050.628,00, per le finalità di cui all'art. 2;

2. risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali: euro 30.000.000,00, per finanziare le attività di cui all'art. 3.

Art. 2.

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalità di cui all'art. 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a:

a. interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali e associazioni, anche al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche (art. 1, comma 1250, lettera q), della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

b. ulteriori iniziative di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con specifico riferimento alla:

lettera f) con particolare riguardo a progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;



lettera g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

lettera h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

2. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia ai sensi dell'art. 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) dovranno essere adottate le cautele necessarie per favorire il finanziamento di progettualità provenienti da tutto il territorio nazionale, garantendo il coinvolgimento dei comuni per le progettualità relative ai servizi alla persona.

4. Una percentuale non superiore al 2% della quota complessivamente riservata ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale dall'art. 1, comma 1, punto 1, del presente decreto, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia adeguate professionalità.

Art. 3.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono dirette a finanziare: interventi di competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire il supporto delle attività svolte dai centri per le famiglie e, nell'ambito delle competenze sociali, dei consultori familiari, a sostegno della natalità e della genitorialità; interventi volti alla promozione di politiche di benessere familiare attraverso l'armonizzazione dei tempi di cura della famiglia e di lavoro, sviluppate anche tramite collaborazioni regionali e interregionali.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono ripartite tra ciascuna regione e provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da allegata tabella (Allegato I), parte integrante del presente atto.

3. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 252.000,00 e 246.000,00 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, capitolo 2368, art. 6.

4. Le regioni possono cofinanziare i progetti e le attività da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni e dalle province autonome per la realizzazione delle citate attività.

5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella (Allegato 1), a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicate le azioni da finanziare come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria di cui al comma 4.

6. Alla richiesta di cui al comma 5, da inviare in formato elettronico all'indirizzo pec segredipfamiglia@pec.governo.it entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, devono essere allegati:

i. copia della delibera di giunta regionale, adottata sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto;

ii. scheda, compilata sulla base di un *format* comunicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, concernente il piano operativo delle attività relative alla realizzazione delle azioni da finanziare, comprensivo di un cronoprogramma delle singole attività con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione e di un piano finanziario relativo alle attività stesse e coerente con il citato cronoprogramma.

7. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalità di cui al comma 1.

8. Le risorse destinate alle regioni che non inviano la documentazione di cui ai commi 5 e 6 entro il termine di cui al medesimo comma 6 tornano nella disponibilità del Dipartimento.

9. Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede a monitorare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, avviando un'analisi anche in termini di impatto sociale delle azioni stesse e condividendone gli esiti con le regioni e l'Anci, al fine di garantire il coordinamento degli interventi nazionali, regionali e locali. A tale fine, le regioni si impegnano a fornire al Dipartimento per le politiche della famiglia tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio e dell'analisi di cui al periodo precedente, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione dal Dipartimento stesso.

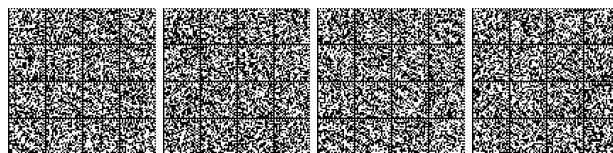
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 19 luglio 2022

Il Ministro: BONETTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2209



Famiglia riparto Regioni e PA 2022

	% Reg. FNPS	
Abruzzo	2,45%	735.000,000
Basilicata	1,23%	369.000,000
Calabria	4,11%	1.233.000,000
Campania	9,98%	2.994.000,000
Emilia Romagna	7,08%	2.124.000,000
Friuli Venezia Giulia	2,19%	657.000,000
Lazio	8,60%	2.580.000,000
Liguria	3,02%	906.000,000
Lombardia	14,15%	4.245.000,000
Marche	2,65%	795.000,000
Molise	0,80%	240.000,000
Provincia di Bolzano *	0,82%	246.000,000
Provincia di Trento *	0,84%	252.000,000
Piemonte	7,18%	2.154.000,000
Puglia	6,98%	2.094.000,000
Sardegna	2,96%	888.000,000
Sicilia	9,19%	2.757.000,000
Toscana	6,56%	1.968.000,000
Umbria	1,64%	492.000,000
Valle d'Aosta	0,29%	87.000,000
Veneto	7,28%	2.184.000,000
TOTALE		30.000.000,00

Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

22A05139

